

.....

Convenzione

tra

Blue Assistance S.p.A., con sede legale in Torino, Via San Dalmazzo 20/A, Numero Registro Imprese Torino e Codice Fiscale 06471170016, Partita IVA 11998320011, N. R.E.A. Torino N. 791367 Capitale Sociale € 3.120.000,00 int. vers., Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni, appartenente al Gruppo assicurativo Reale Group, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, Rappresentata congiuntamente dal Direttore Generale Dott. Sergio Bortolami e dall'Ing. Vincenzo Galletta

(di seguito "**TPA**")

e

Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle Cuneo con sede in Cuneo (CN), Via M. Coppino 26, C.F. e P.I. 01127900049, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Dott. Franco Ripa, Direttore Generale;

(di seguito "**Struttura**")

(di seguito singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**")

Premesso che

- a) Il TPA è una società di servizi che svolge, tra l'altro, il ruolo di Third Party Administrator delle compagnie assicurative italiane appartenenti al Gruppo Reale Mutua, nonché di numerose altre compagnie assicurative, fondi sanitari, casse di assistenza e società di mutuo soccorso operanti al mercato italiano (di seguito le "**Committenti**");
- b) Il TPA, intende mettere a disposizione degli Assistiti BA (come definiti nel seguito) e delle Committenti un network di strutture sanitarie selezionate e qualificate su tutto il territorio nazionale al fine di consentire ai medesimi l'accesso a prestazioni sanitarie sulla base delle condizioni di assicurazione da essi stipulate con i Committenti (di seguito "**Prestazioni Convenzionate BA**");
- c) la Struttura è una struttura in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi dell'art. 8-ter del d. lgs. 502/1992 e classificata in base a quanto previsto dal D.P.R. del 14 gennaio 1997 ed eventuali e successive integrazioni e modifiche dei testi di legge di riferimento;

- d) **l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo**, fermo restando il prioritario ruolo di struttura della rete del Servizio Sanitario Nazionale, ha interesse a sviluppare l'attività in regime libero professionale intramoenia in quanto prevista anche dal CCNL della propria dirigenza;
- e) la Struttura è interessata a continuare una collaborazione con il TPA ovvero, qualora non lo fosse già, a entrare a far parte del network di quest'ultimo;
- f) contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione (di seguito "**Convenzione BA**"), il TPA ha stipulato un ulteriore accordo con la Struttura, avente il medesimo contenuto della presente Convenzione BA (di seguito la "**Convenzione ISS**"), in virtù della quale la Struttura si è impegnata a fornire delle prestazioni sanitarie, identiche alle Prestazioni Convenzionate BA, agli Assistiti ISS (come definiti nel seguito).

**Tutto ciò premesso
si conviene e stipula quanto segue**

1. Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altri Articoli della presente Convenzione BA, i seguenti termini ed espressioni elencati in ordine alfabetico con lettera iniziale maiuscola hanno il significato qui di seguito indicato per ciascuno di essi;

Assistenza Diretta: regime nel quale, previo rilascio dell'Incarico, l'Assistito BA ha diritto di ricevere dalla Struttura le Prestazioni Convenzionate BA, il cui corrispettivo, individuato sulla base delle tariffe indicate nel Tariffario Assistenza Diretta, viene pagato alla Struttura direttamente dal TPA, fermi eventuali scoperti e/o franchigie previsti nelle polizze e/o nei contratti sottoscritti con i Committenti dagli Assistiti BA;

Assistenza Indiretta: regime nel quale l'Assistito BA ha diritto di ricevere dalla Struttura le Prestazioni Convenzionate BA, il cui corrispettivo, individuato sulla base delle tariffe indicate nel Tariffario Assistenza Indiretta, viene pagato alla Struttura direttamente dall'Assistito BA;

Assistito/i BA: la persona fisica beneficiaria delle coperture assicurative offerte dalle Committenti, a favore del quale la Struttura erogherà le Prestazioni Convenzionate BA; rientrano, in ogni caso, nella nozione di Assistito BA le persone fisiche in possesso del Documento di Legittimazione rilasciato dal TPA;

Assistito/i ISS: la persona fisica beneficiaria delle coperture previste dai contratti di assicurazione e/o dai piani sanitari emessi da imprese di assicurazione e Fondi



Sanitari, a cui InSalute Servizi S.p.a. presta i propri servizi e che emettono i contratti di assicurazione o i piani sanitari di cui gli Assistiti ISS beneficiano, a favore del quale la Struttura erogherà le Prestazioni Convenzionate ISS;

Committenti: ha il significato indicato nella Premessa a);

Convenzione BA: ha il significato indicato nella Premessa e);

Convenzione ISS: ha il significato indicato nella Premessa e);

Documento di Legittimazione: documento rilasciato dal TPA che consente all'Assistito BA di farsi riconoscere come tale dalla Struttura sia in caso di Assistenza Diretta che in caso di Assistenza Indiretta;

Documentazione Medica: documenti redatti da personale medico e/o da strutture sanitarie volti ad attestare la patologia o il sospetto diagnostico (ad esempio: prescrizione, verbale operatorio, cartella clinica, lettera di dimissione, etc.);

Documentazione di Spesa: fatture e/o documenti fiscali relative alle Prestazioni Convenzionate BA;

Incarico: nulla osta del TPA alla Struttura che consente a quest'ultima l'attivazione delle Prestazioni Sanitarie BA in Assistenza Diretta su richiesta dall'Assistito BA;

Manuale Operativo: documento contenente le istruzioni per l'utilizzo del Portale Network di cui all'Allegato 7;

Marchi del TPA: ha il significato indicato all'art. 10.1;

Personale Sanitario: professionisti che eseguono le Prestazioni Sanitarie BA elencati nell'Allegato 6 e sue successive modifiche;

Personale: il Personale Sanitario, il personale amministrativo nonché qualsiasi altro soggetto di cui la Struttura si avvale per lo svolgimento della sua attività, in qualità di unica titolare dei rapporti di lavoro;

Portale Network: interfaccia web di relazione tra il TPA e le strutture sanitarie per la gestione amministrativa del rapporto tra il TPA e la Struttura come meglio descritto all'Allegato 7;

Prestazioni Convenzionate BA: congiuntamente le Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Diretta e le Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Indiretta;

Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Diretta: le prestazioni sanitarie fornite dalla Struttura agli Assistiti BA in regime di Assistenza Diretta ed elencate nel Tariffario Assistenza Diretta;



Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Indiretta: le prestazioni sanitarie fornite dalla Struttura agli Assistiti BA in regime di Assistenza Indiretta ed elencate nel Tariffario Assistenza Indiretta;

Procedure Operative: le procedure necessarie all'esecuzione della presente Convenzione BA di cui all'Allegato 5;

Tariffario Assistenza Diretta: l'elenco di cui all'Allegato 2 delle Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Diretta e delle relative tariffe;

Tariffario Assistenza Indiretta: elenco di cui all'Allegato 3 delle Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Indiretta e delle relative tariffe;

Tariffario Privato/Solvente: elenco di cui all'Allegato 4 delle prestazioni sanitarie, e relative tariffe, applicate dalla Struttura alla generalità dei clienti non rientranti tra gli Assistiti BA;

Tariffe: indica congiuntamente le tariffe relative alle Prestazioni Sanitarie BA di cui al Tariffario Assistenza Diretta e di cui al Tariffario Assistenza Indiretta;

Third Party Administrator: società alla quale compagnie, fondi sanitari, casse, mutue, banche e altri soggetti possono assegnare l'incarico di gestione dei sinistri e/o dei rapporti con le strutture sanitarie convenzionate.

2. Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione BA.

Si allega:

Allegato n. 1 "Dati societari e anagrafica sede operativa"

Allegato n. 2 "Tariffario S.C. Assistenza Diretta"

Allegato n. 3 "Tariffario Assistenza Indiretta"

Allegato n. 4 "Tariffario Privato/Solventi"

Allegato n. 5 "Procedure Operative"

Allegato n. 6 "Personale Sanitario"

Allegato n. 7 "Portale Network" e "Manuale Operativo"

Allegato n. 8 "Marchi del TPA e relativo manuale d'identità visiva"



3 Oggetto

- 3.1 Alle condizioni e secondo i termini di cui alla presente Convenzione BA, la Struttura si impegna a fornire le Prestazioni Convenzionate BA agli Assistiti BA muniti del Documento di Legittimazione.
- 3.2 La sottoscrizione e la vigenza della presente Convenzione BA non comporta alcuna esclusiva a favore della Struttura (di qualsivoglia natura), né alcun obbligo in capo al TPA di garantire un volume minimo di Prestazioni Convenzionate BA alla Struttura.

4. Pagamento delle Prestazioni Convenzionate BA e Tariffe

- 4.1 La Struttura si impegna a fornire le Prestazioni Convenzionate BA agli Assistiti BA a fronte del pagamento di un corrispettivo pari alle Tariffe. Le tariffe da applicare a prestazioni diverse dalle Prestazioni Convenzionate BA saranno oggetto di specifici accordi tra le Parti.
- 4.2 Nel caso in cui le tariffe di cui al Tariffario Privato/Solvente dovessero essere, anche per un periodo limitato di tempo e/o per un'area geografica limitata, inferiori alle Tariffe a parità di prestazione sanitaria, la Struttura s'impegna inderogabilmente ad adottare nei confronti degli Assistiti BA le tariffe di cui al Tariffario Privato/Solvente per tutto il tempo, e/o nell'area, in cui siano più favorevoli e a darne tempestiva comunicazione al TPA attraverso il Portale Network con le modalità previste nel Manuale Operativo.
- 4.3 Il pagamento delle Prestazioni Convenzionate BA potrà avvenire:
- (a) per l'Assistenza Diretta, secondo quanto indicato all'art 3 delle Procedure Operative;
oppure
 - (b) per l'Assistenza Indiretta, come indicato all'art. 4 delle Procedure Operative.
- 4.4 Il TPA sarà tenuto al pagamento delle sole Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Diretta per cui sia stata correttamente eseguita la procedura di presa in carico disciplinata nelle Procedure Operative.
- 4.5 Fermo restando quanto previsto all'art. 4.6, il pagamento delle Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Diretta sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Documentazione di Spesa e della Documentazione Medica complete.
- 4.6 Le Parti concordano che la Struttura decadrà dal diritto al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'esecuzione di una Prestazione Convenzionata BA in Assistenza Diretta qualora non trasmetta al TPA, a mezzo del Portale Network, la



Documentazione di Spesa e la Documentazione Medica entro 12 (dodici) mesi, decorrenti dai termini, a seconda dei casi, indicati ai punti a o c dell'art. 3.2.4 delle Procedure Operative, ed entro 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal termine indicato al punto b dell'art. 3.2.4 delle Procedure Operative; sono fatti salvi i casi in cui le Parti concordino un invio della suddetta documentazione con modalità e tempi diverse a causa di comprovate problematiche tecniche del Portale Network.

- 4.7 Resta inteso tra le Parti che, in ogni caso, la Struttura rinuncia sin da ora a pretendere dagli Assistiti BA alcunché a titolo di corrispettivo per la fornitura delle Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Diretta, fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti e/o eccedenze massimali / limiti di rimborso a carico degli Assistiti BA che saranno espressamente indicati nell'Incarico e che gli Assistiti BA pagheranno alla Struttura sulla base delle tariffe di cui al Tariffario Assistenza Diretta.

5. Impegni del TPA

- 5.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione BA, il TPA si impegna a trasmettere alla Struttura l'Incarico qualora sussistano i requisiti previsti dalla polizza o dal piano sanitario di riferimento dell'Assistito BA come previsto dalle Procedure Operative.
- 5.2 Resta inteso tra le Parti che:
- (a) il TPA non intratterrà alcun rapporto diretto con il Personale;
 - (b) la Struttura sarà l'unica responsabile del rispetto della presente Convenzione BA anche da parte del Personale Sanitario. La Struttura si impegna, pertanto, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far sì che il Personale Sanitario fornisca correttamente le Prestazioni Convenzionate BA e si impegni al rispetto della presente Convenzione BA;
 - (c) al fine del controllo della qualità delle Prestazioni Convenzionate BA, il TPA potrà richiedere, in ogni momento e senza alcun preavviso, dichiarazioni e/o autocertificazioni relativamente:
 - (i) all'aggiornamento dei macchinari/strumenti utilizzati per la diagnostica;
 - (ii) al monitoraggio delle attività di manutenzione dei macchinari/strumenti utilizzati per la diagnostica;
 - (iii) alla formazione del Personale diverso dal Personale Sanitario.



6. Impegni della Struttura

La Struttura dichiara di:

- 6.1 avvalersi dell'attività di Personale Sanitario regolarmente abilitato all'esercizio professionale, in quanto iscritto agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e/o ad altri albi professionali;
- 6.2 essere in grado di fornire le Prestazioni Convenzionate BA;
- 6.3 possedere un alto livello di professionalità e qualità nello svolgimento delle Prestazioni Convenzionate BA;
- 6.4 La Struttura si impegna a:
 - (a) attenersi alle disposizioni di cui alle Procedure Operative e nel Manuale Operativo;
 - (b) nel caso di Prestazioni Sanitarie BA in Assistenza Diretta, in fase di prenotazione, garantire la possibilità agli Assisiti BA di operare la scelta del Personale Sanitario che erogherà la/le Prestazione/i Convenzionata/e BA;
 - (c) non proporre agli Assisiti BA l'effettuazione di prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle strettamente richieste dagli stessi e autorizzate dal TPA secondo le modalità descritte nella presente Convenzione BA; in ogni caso, ogni ulteriore prestazione rispetto a quelle autorizzate dal TPA che dovesse essere ritenuta necessaria dalla Struttura dovrà essere autorizzata dal TPA, con le modalità e nei termini stabiliti nella presente Convenzione BA.
- 6.5 La Struttura si impegna ad erogare le Prestazioni Convenzionate BA:
 - (a) con materiali, attrezzature, organizzazione, responsabilità e rischio propri ed esclusivi;
 - (b) con la massima diligenza, osservando la massima cura ed utilizzando solo Personale idoneo e competente, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contrattuali, facendosi carico di stipendio ed oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi, assumendosi altresì responsabilità in ordine al raggiungimento delle finalità delle Prestazioni Convenzionate BA ed esonerando, sin d'ora, il TPA da ogni responsabilità a riguardo.
- 6.6 Per l'esecuzione delle obbligazioni previste dalla presente Convenzione BA, il TPA metterà a disposizione della Struttura il Portale Network che consenta la corretta trasmissione della documentazione; la Struttura si impegna a utilizzare esclusivamente tale portale, secondo le istruzioni presenti nel Manuale Operativo.



7. Modifiche alla presente Convenzione BA

7.1 Ogni modifica della presente Convenzione BA, per essere valida ed efficace, dovrà essere previamente concordata per iscritto dalle Parti, salvo quanto previsto dai successivi artt. 7.2 e 7.3.

7.2 La Struttura si impegna a comunicare al TPA, con le modalità previste nel Manuale Operativo, le modifiche che dovessero riguardare:

- dati anagrafici della Struttura;
- l'elenco del Personale Sanitario operante nella Struttura;
- dati di contatto, amministrativi e contabili della Struttura.

La comunicazione di cui al presente art. 7.2 dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia variazione.

7.3 Fermo quanto previsto all'art. 7.1 le Parti concordano che:

- a) la Struttura potrà modificare a sua discrezione le tariffe di cui al Tariffario Privati/Solventi impegnandosi a comunicare al TPA, con le modalità previste nel Manuale Operativo, dette variazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro efficacia;
- b) la Struttura accetta sin d'ora le eventuali modifiche che saranno apportate dal TPA al Portale Network e, conseguentemente, al Manuale Operativo, per aggiornarlo a seguito dell'evoluzione della tecnologia applicabile al Portale Network e/o al fine di rendere più efficiente il funzionamento di quest'ultimo; il TPA si impegna a comunicare dette modifiche per iscritto alla Struttura almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui saranno effettivamente implementate.

7.4 In difetto delle comunicazioni di cui all'art. 7.2 e 7.3 (a), troverà applicazione l'art. 8.3.

8. Responsabilità nell'esecuzione della presente Convenzione BA

8.1 La Struttura è responsabile, secondo i criteri di diligenza professionale, dell'operato del Personale.

8.2 La Struttura terrà il TPA manlevato e indenne da eventuali richieste di risarcimento e/o danni degli Assistiti BA, ovvero da terzi, a seguito o a causa dell'esecuzione o della mancata esecuzione da parte della Struttura e del Personale di quanto previsto nella presente Convenzione BA. A tal proposito, resta inteso tra le Parti che il Documento di Legittimazione e l'Incarico costituiscono solo ed esclusivamente mera condizione per accedere alla Prestazione Convenzionata BA e alla liquidazione secondo le Procedure



Operative e hanno carattere esclusivamente amministrativo; pertanto, il Documento di Legittimazione e l'Incarico non possono essere in alcun modo ritenuti sostitutivi della Documentazione Medica attestante l'opportunità dell'esecuzione della Prestazione Convenzionata BA e la Struttura si impegna ad acquisire e verificare preventivamente all'esecuzione della Prestazione Convenzionata BA la suddetta Documentazione Medica.

- 8.3 La Struttura terrà manlevato e indenne il TPA da eventuali conseguenze dannose derivanti dalla tardiva e non tempestiva comunicazione da parte della stessa di tutto quanto necessario per la corretta gestione, anche sotto il profilo fiscale, delle Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Diretta.
- 8.4 La Struttura terrà manlevata e indenne il TPA dai danni che gli possano derivare a seguito di eventuali sanzioni a quest'ultimo applicate conseguenti alla mancata osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline da parte della Struttura e/o del suo Personale.
- 8.5 In caso di perdita o modifica dell'autorizzazione all'esercizio della propria attività e/o dei necessari requisiti di legge, la Struttura si obbliga a comunicare la variazione al TPA con massima tempestività e a tenere indenne il TPA da tutti gli eventuali danni diretti e indiretti derivanti da tale circostanza, anche per il mancato adempimento di quanto previsto dalla presente Convenzione BA.

9. Rapporti di lavoro

La Struttura deve intendersi come l'unica titolare dei rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, da essa stipulati a qualsivoglia titolo con il Personale, esclusa l'esistenza di qualsivoglia rapporto tra il Personale e il TPA ed esclusa qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo per eventuali inadempimenti della Struttura nei confronti del Personale. La Struttura s'impegna comunque a tenere indenne il TPA da qualsiasi eventuale pretesa avanzata dal Personale in relazione ai suddetti rapporti di lavoro.

10. Pubblicazione delle informazioni – Attività pubblicitarie e promozionali

- 10.1 Il TPA autorizza espressamente la Struttura a utilizzare la denominazione e i segni distintivi (quali ad esempio il marchio denominativo e figurativo) del TPA (di seguito i "**Marchi del TPA**") solo ed esclusivamente per le finalità relative alla presente Convenzione BA e comunque attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e alla veste grafica contenuti nel documento di cui all'Allegato n. 8 "Marchi del TPA e relativo manuale d'identità visiva", o alle diverse indicazioni che fossero comunicate dal TPA alla Struttura nel corso della durata della presente Convenzione BA.



- 10.2 I Marchi del TPA potranno essere utilizzati dalla Struttura esclusivamente in modo descrittivo e non distintivo, ossia al solo fine di comunicare l'esistenza della presente Convenzione BA e senza creare effetti confusori nel pubblico in merito all'effettiva relazione tra le Parti. Inoltre, la Struttura si impegna a utilizzare i Marchi del TPA con modalità tali da non pregiudicare, in alcun modo, la reputazione dei TPA e i valori che gli stessi rappresentano.
- 10.3 La Struttura autorizza espressamente il TPA a pubblicare sui suoi siti internet, applicazioni mobili o altri canali di comunicazione, i suoi dati (in particolare: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, logo e collegamento al sito internet) solo ed esclusivamente per le finalità relative alla presente Convenzione BA. Resta inteso che la presente autorizzazione da parte della Struttura si intende estesa anche alla pubblicazione sui canali di comunicazione dei clienti di BA.
- 10.4 Fermo restando quanto previsto agli artt. 10.1 e 10.2, le Parti concordano che qualsiasi campagna pubblicitaria o promozione e/o qualsiasi iniziativa commerciale che possa coinvolgere o anche solo menzionare il TPA e/o i Marchi del TPA dovrà essere previamente autorizzata per iscritto dal TPA.
- 10.5 Ai fini di quanto stabilito all'art. 10.4:
- (a) la Struttura dovrà richiedere per iscritto al TPA, prima della diffusione o dell'intrapresa di qualsiasi nuova campagna pubblicitaria e/o promozionale e/o di qualsiasi nuova iniziativa commerciale che coinvolga o anche solo menzioni il TPA e/o i Marchi del TPA, espressa autorizzazione;
 - (b) la Struttura sosterrà tutti i costi e le spese delle proprie campagne pubblicitarie e/o promozionali e/o di qualsiasi nuova iniziativa.
- Quanto previsto dai punti 10.4 e 10.5 è da intendersi applicabile anche al TPA per qualsiasi campagna pubblicitaria o promozione e/o qualsiasi iniziativa commerciale che possa coinvolgere o anche solo menzionare la Struttura e/o i suoi marchi che dovranno essere previamente autorizzate per iscritto dalla Struttura stessa.
- 10.6 Fermo restando quanto previsto agli artt. 10.1 e 10.2, la Struttura non potrà in alcun modo fare uso o riferimento al TPA e/o ai Marchi del TPA nel suo materiale pubblicitario o promozionale, senza la preventiva ed espressa autorizzazione scritta del TPA; resta comunque inteso tra le Parti che tale approvazione è da considerarsi accordata qualora il materiale pubblicitario e/o promozionale della Struttura venga utilizzato nell'ambito di iniziative pubblicitarie e/o promozionali che siano state autorizzate ai sensi degli artt. 10.4 e 10.5.
- 10.7 La Struttura non potrà concedere i Marchi del TPA in uso a terzi a qualsivoglia titolo.



- 10.8 Il TPA avrà la facoltà, tramite comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di 15 (quindici) giorni, di interrompere in qualsiasi momento, a sua insindacabile discrezionalità e con effetto immediato, l'autorizzazione all'uso dei Marchi del TPA di cui al presente art. 10.
- 10.9 La Struttura si impegna a cessare qualsivoglia utilizzo dei Marchi del TPA, entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, della presente Convenzione BA.
- 10.10 Nel caso in cui la Struttura dovesse esporre materiale identificativo / promozionale in modalità tale che ricorrano gli estremi di una esposizione di pubblicità assoggettata all'imposta comunale sulle pubblicità disciplinata in via generale dal D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e in modo più dettagliato dai singoli regolamenti comunali, resta inteso fra le Parti che l'onere dell'imposta eventualmente dovuta sarà a carico della Struttura, che terrà manlevata ed indenne il TPA da eventuali sanzioni derivanti da inadempienze della Struttura.
- 10.11 La Struttura:
- riconosce espressamente che tutti i diritti sui Marchi del TPA spettano, in via esclusiva, al TPA e si impegna a non contestarne mai la validità, né ad acquisire in proprio diritti su marchi identici, simili o comunque confondibili con i Marchi del TPA;
 - si impegna a non utilizzare i Marchi del TPA per alcuno scopo all'infuori di quello per cui l'autorizzazione di cui al presente art. 10.

11. Durata e decorrenza della presente Convenzione BA

- 11.1 La presente Convenzione BA avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 settembre 2027.

12. Diritto di recesso

- 12.1 Qualora cambi la proprietà della Struttura (a prescindere che ciò avvenga per il tramite della cessione delle quote di proprietà della società che conduce l'azienda o di trasferimento, a qualsivoglia titolo, dell'azienda o di un ramo della stessa):
- (a) la Struttura sarà tenuta ad informare entro 5 (cinque) giorni il TPA;
 - (b) il TPA potrà recedere dalla presente Convenzione BA, con effetti immediati, a mezzo lettera raccomandata AR da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'informativa di cui all'art. 12.1(a).



12.2 Il TPA avrà inoltre facoltà recedere dalla presente Convenzione BA con effetto immediato, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui:

- (a) venga avviato a carico della Struttura un procedimento giudiziario idoneo ad inficiare il rapporto fiduciario intercorrente fra le Parti ovvero a determinare il rischio di un danno all'immagine o alla reputazione del TPA;
- (b) si verifichi la liquidazione, volontaria o giudiziale, della Struttura ovvero intervenga un provvedimento o una decisione amministrativa o giudiziaria che disponga la chiusura temporanea e/o parziale della Struttura; ovvero in ogni ipotesi in cui la Struttura dismetta, anche parzialmente, la propria attività.

12.3 Il TPA e la struttura avranno diritto di recedere dalla presente Convenzione BA, a mezzo di comunicazione inviata tramite raccomandata A/R o PEC con 30 (trenta) giorni di preavviso, qualora:

- (i) per qualsivoglia motivo, cessi la Convenzione ISS;
- (ii) la Convenzione ISS subisca delle modifiche e la Struttura non accetti di apportarle le medesime modifiche anche alla presente Convenzione BA.

13. Risoluzione anticipata della presente Convenzione BA

13.1 Il TPA avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione BA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- (a) mancato rispetto o perdita da parte della Struttura dei requisiti e/o qualifiche e/o abilitazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione BA anche in relazione al Personale;
- (b)
- (c) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 15;
- (d) violazione delle regole sulla privacy di cui all'art. 16;
- (e) violazione degli obblighi in tema di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001) di cui all'art. 19;
- (f) violazione del divieto di cessione della presente Convenzione BA e dei relativi diritti ed obblighi di cui all'art. 20;
- (g) sospensione dei servizi da parte della Struttura senza giustificato motivo.

13.2. Nei casi di inadempimento di obbligazioni diverse da quelle di cui all'art. 13.1 ciascuna Parte, per quanto di interesse, potrà risolvere la presente Convenzione BA, ai sensi dell'art. 1454 c.c., qualora l'altra Parte non ponga rimedio al proprio



inadempimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa contestazione che dovrà essere comunicata a mezzo Raccomandata A/R ovvero PEC.

14. Effetti della cessazione della presente Convenzione BA

In tutti i casi di cessazione della presente Convenzione BA, per qualsivoglia motivo, le Parti concordano che le condizioni da essa previste continueranno a trovare applicazione con riferimento alle Prestazioni Convenzionate BA che risultino, alla data di cessazione, già prenotate dall'Assistito BA e/o autorizzate dal TPA; resta pertanto inteso fra le Parti che la Struttura si impegna, sin d'ora, a portare a termine le suddette Prestazioni Convenzionate BA nei confronti dei predetti Assistiti BA.

15. Confidenzialità e riservatezza

15.1 Qualsiasi informazione confidenziale di carattere societario, commerciale, finanziario, contabile, amministrativo, tecnico, di proprietà industriale/intellettuale relativa al TPA (e/o alla sua attività e/o alla sua azienda) e/o ad ogni altro tipo di know-how, che è stato, o sarà, comunicato dal TPA alla Struttura (di seguito "**Informazioni Confidenziali**") sarà mantenuta segreta dalla Struttura, non sarà rivelata a terzi e sarà usata esclusivamente per l'esecuzione della presente Convenzione BA. La Struttura e il TPA si impegnano a far sì che i propri dipendenti, agenti e rappresentanti non divulgino né utilizzino in alcun modo le Informazioni Confidenziali.

15.2 Gli obblighi di cui all'art. 15.1 non si applicano alle informazioni che:

- (i) sono disponibili al pubblico in letteratura o in altre forme o, dopo la divulgazione dal TPA alla Struttura, diventino di pubblico dominio non per colpa della Struttura;
- (ii) erano conosciute dalla Struttura prima della divulgazione da parte del TPA;
- (iii) sono ottenute dalla Struttura da una terza parte avente il diritto di divulgarle senza infrangere obblighi di riservatezza nei confronti del TPA;
o
- (iv) viene richiesto che siano divulgate conseguentemente ad un provvedimento esecutivo o comunque vincolante da parte di un'Autorità Giudiziaria o amministrativa.



- 15.3 La Struttura adotterà tutte le precauzioni che normalmente vengono prese per impedire qualsiasi divulgazione impropria delle Informazioni Confidenziali a terzi, fermo restando che le stesse possono essere divulgate entro i limiti richiesti per ottenere qualsiasi autorizzazione dagli organismi competenti.
- 15.4 Resta inteso tra le Parti che gli obblighi di cui al presente articolo 15 sopravvivranno alla cessazione per qualunque ragione della presente Convenzione BA.

16. Trattamento dei dati personali

- 16.1 Ai fini della presente Convenzione BA, "Dati Personali", "Titolare" o "Titolare del Trattamento", "Responsabile" o "Responsabile del Trattamento" nonché "Trattamento" hanno il significato indicato nel Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "GDPR") e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 16.2 Le Parti si impegnano reciprocamente, cooperando in buona fede, ad osservare tutti gli obblighi, per quanto rispettivamente e specificatamente applicabili a ciascuna di esse, derivanti dal GDPR, dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i., nonché da eventuali ulteriori norme applicabili al trattamento di Dati Personali.
- 16.3 Le Parti effettueranno le operazioni di trattamento dei dati di terzi, che possono essere acquisiti in occasione e per effetto della presente Convenzione BA, in conformità al ruolo da ciascuna Parte assunto, nello specifico:
- la Struttura opererà in qualità di Titolare del Trattamento;
 - il TPA opererà in qualità di Titolare o di Responsabile del Trattamento, in quest'ultimo caso su nomina delle Committenti a cui fornisce servizi di gestione e liquidazione sinistri, Titolari del Trattamento.
- 16.4 La Struttura si obbliga a tenere indenne e a manlevare il TPA da qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente al mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
- 16.5 Il TPA potrà pubblicare/comunicare i nominativi dei soggetti facenti parte del Personale Sanitario, per i quali la Struttura garantisce l'esecuzione delle Prestazioni Convenzionate BA in Assistenza Diretta, attraverso proprie circolari o elenchi informativi o sul proprio sito internet o tramite la propria centrale operativa. La Struttura dichiara di aver ricevuto il relativo consenso da parte del Personale Sanitario, in conformità con la normativa vigente in materia di Dati Personali.



17. Licenze ed autorizzazioni amministrative – Coperture assicurative

- 17.1 La Struttura dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione BA e di aver preventivamente ottenuto a norma delle vigenti disposizioni di legge le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e per l'esecuzione delle Prestazioni Convenzionate BA. In particolare la Struttura dichiara di possedere l'autorizzazione all'esercizio della propria attività, di essere in regola con tutti i requisiti di legge e di essere dotata, in regime assicurato o autoassicurato (indicando la riservazione a bilancio della quota di autoassicurazione), di adeguata copertura per i rischi RCP e RCT relativi alla propria attività e s'impegna altresì a rinnovare le autorizzazioni e le polizze in oggetto alle scadenze dei termini e di mantenere tali requisiti per tutta la durata della presente Convenzione BA.

La Struttura garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e secondo quanto previsto dal programma regionale di assicurazione RCT, fatta salva la responsabilità per colpa grave per la quale, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, della Legge 08.03.2017 n. 24, è obbligo del professionista provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione.

- 17.2 La Struttura garantisce inoltre che il Personale è in possesso dei requisiti di legge e delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle Prestazioni Convenzionate BA e ha stipulato polizze assicurative analoghe a quelle indicate all'art. 17.1 (con impegno a rinnovarle alle scadenze dei termini).
- 17.3 La Struttura si impegna a rilasciare, a richiesta del TPA, la documentazione attestante la presenza dei requisiti sopra indicati.

18. Legge applicabile e foro competente

- 18.1 La presente Convenzione BA è disciplinata dalla legge italiana.
- 18.2 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione BA sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

19. Clausola ex D. Lgs. 231/2001 e rispetto del Codice Etico

- 19.1 Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione dei reati / illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/01 e successive modifiche e/o integrazioni.



- 19.2 La Struttura dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico (www.blueassistance.it/BLUE/codice-etico.htm) e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (www.blueassistance.it/BLUE/upload_blu/files/corporate-governance.pdf) adottati dal TPA per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di fare rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.
- 19.3 La Struttura dichiara, inoltre, di conoscere ed accettare il contenuto della Politica Anticorruzione di Reale Group, nonché il documento sulle Politiche per la Sicurezza delle Informazioni adottati dal TPA per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di fare rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dal presente contratto.
- 19.4 Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra normativa di settore applicabile in materia di antiriciclaggio.

20. Cessione della presente Convenzione BA e dei diritti e obblighi ad essa connessi

- 20.1 La Struttura non potrà cedere a terzi la presente Convenzione BA, e i diritti e gli obblighi dalla medesima derivanti o alla medesima in qualunque modo connessi, senza il preventivo consenso scritto del TPA.
- 20.2 La Struttura autorizza sin da ora il TPA a cedere a terzi (anche nell'ambito di una cessione o di un conferimento di ramo d'azienda) la presente Convenzione BA, e i diritti e gli obblighi dalla medesima derivanti o alla medesima in qualunque modo connessi; in tal caso, il TPA si impegna a informare la Struttura almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui la cessione avrà efficacia.

Torino, ____/____/____

Blue Assistance S.p.A.

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle

Timbro e Firma del Legale
Rappresentante



Dott. Sergio Bortolami
DIR. GEN. BLUE ASSISTANCE

Ing. Vincenzo Galletta

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti sottoscrivono espressamente i seguenti articoli: 4.4, 4.6, 4.7, 6.4(a), 7.3(b), 8.2, 8.3, 8.4, 11.2, 12.

Blue Assistance S.p.A.

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle

Timbro e Firma del Legale
Rappresentante

Dott. Sergio Bortolami
DIR. GEN. BLUE ASSISTANCE

Ing. Vincenzo Galletta

